



## REFERENDUM SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA - XII

**Il diritto alla vita e il diritto all'assistenza sanitaria: significati e limiti di V. Bellever Capella - X  
XI Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita - 21-22 febbraio 2005**

Questo punto di vista potrebbe essere accettabile in termini generali, ma nello specifico, è inconcepibile pensare che la pena di morte possa essere giustificata dal bisogno di salvaguardare il bene comune.

Un terzo tipo di argomentazione è che le differenze culturali rappresentino una barriera insormontabile.

Secondo alcune culture, la pena di morte fa parte della serie di punizioni di cui uno stato si deve poter avvalere per punire chi commette certi crimini. Se le culture, in quanto tali, non possono essere indagate o, dove appropriato, criticate, allora bisogna accettare l'esistenza della pena capitale in alcuni stati.

Tuttavia, se riconosciamo il carattere universale dei diritti umani, dobbiamo convenire che essi costituiscono la base necessaria per lo sviluppo delle manifestazioni culturali di una società. I diritti non sono semplicemente il prodotto di una data cultura, essi sono la condizione necessaria per lo sviluppo della vita e della cultura dei popoli. Perciò, e nonostante un drastico cambiamento nelle circostanze future che potrebbero rendere il ricorso alla pena capitale legittimo in alcuni casi eccezionali, sarebbe auspicabile che gli stati e gli organismi internazionali favorissero l'abolizione totale della pena di morte in tutto il mondo.

La principale controversia attuale sul diritto alla vita si basa sull'identificazione dei soggetti di tale diritto. Anche in questo caso si può illustrare il problema attraverso tre domande: i *nascituri* e gli embrioni umani non impiantati sono titolari del diritto alla vita? Lo sono gli animali, o alcuni di essi? Lo sono gli esseri umani in stato vegetativo permanente? Delle tre domande, discuterò in dettaglio solo la prima e affronterò le altre solo a grandi linee.

*Lo status giuridico degli embrioni e dei feti* ha riscosso una notevole attenzione nelle discussioni sulla valutazione etica di tre attività estremamente controverse: l'aborto, il congelamento di embrioni e la creazione in laboratorio di embrioni a fini di ricerca.

*L'aborto.* I documenti internazionali sui diritti umani evitano di stabilire un criterio universale che regoli l'aborto, preferendo lasciare agli stati la sua regolamentazione. Neanche la Corte Europea dei Diritti Umani si è espressa sulla possibilità che il *nascituro* abbia il diritto alla vita. Questa linea riflette i diversi orientamenti adottati dagli stati per affrontare il problema.

Si possono individuare almeno quattro approcci diversi:

a.- Il *nascituro* è il soggetto del diritto alla vita è quindi non si può disporre della sua vita. Gli unici due casi in cui l'aborto non è punibile è quando si verifichi un tragico conflitto tra i diritti – la vita della madre vs. il diritto del bambino - o quando la legge non può obbligare la donna ad un comportamento 'eroico' (per esempio, costringere la vittima di uno stupro, che abbia avuto come effetto una gravidanza, a portare avanti la gravidanza stessa). Questa è la posizione assunta da diversi paesi dell'America Latina e dall'Irlanda.

b.- Il *nascituro* è il soggetto del diritto alla vita, ma tale diritto può essere subordinato al diritto preferenziale della donna, come accade in Germania dove, sebbene il *nascituro* sia considerato persona e titolare del diritto alla vita, si può ricorrere all'aborto senza particolari problemi.

c.- Non si ritiene, o persistono almeno dei dubbi, che il *nascituro* sia una persona e quindi che detenga il diritto alla vita. Tuttavia, la vita è ritenuta un interesse giuridicamente protetto e la vita umana deve essere protetta dal momento del concepimento, sebbene in determinate circostanze si possa rinunciare a tale protezione a favore di altri interessi giudicati prevalenti. Questa è la posizione assunta dalla Corte Costituzionale spagnola nel 1985 quando si espresse su una questione costituzionale sollevata contro una legge che depenalizzava l'aborto.

### TRICOLORE

*Direttore Responsabile:*

Guido Gagliani Caputo

*Redazione:* v. Stezzano n. 7/a - 24052

Azzano S.P. (BG)

E-mail: [tricolore.associazione@virgilio.it](mailto:tricolore.associazione@virgilio.it)

[www.tricolore-italia.com](http://www.tricolore-italia.com)

(- segue)